



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE**

Procedimento Unitario n. 214-1/2022

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore - artt. 66 e 67 ss. CCII

**Decreto che dispone la pubblicazione del piano e la sua comunicazione ai creditori
(art. 70 comma 1 CCII)**

Il giudice designato per la trattazione del procedimento dott. Marco Genna,

letto il ricorso presentato ai sensi degli artt. 66 e 67 CCII da:

Angelo PENNACCHIETTI, nato a Roma il 24/06/1975, **C.F. PNNNGL75H14H5010**, e **Lorena ADDEI**, nata a Roma il 14/8/1975, **C.F. DDALRN75M54H501N**,

assistiti entrambi, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. Antonia Senatore del Foro di Roma, presso il cui studio, in Roma, via Chiana n. 57, sono elettivamente domiciliati; letta la relazione ex art. 68 comma 2 CCII dell'OCC nella persona del Gestore della Crisi Dott.ri Nicola Ciampoli e Stefano Amoroso ed esaminata la documentazione allegata;

lette le memorie autorizzate depositate dai ricorrenti il 10.01.2023 e il 09.02.2023 unitamente alle relazioni integrative dell'OCC ed esaminata la documentazione ad esse allegata;

rilevato in via preliminare che il ricorso non è stato depositato dall'OCC ma dal legale che assiste i ricorrenti;

ritenuto che, come già evidenziato nel precedente decreto del 18.11.2022, tale modalità di presentazione non determini l'inammissibilità del ricorso né alcun'altra sanzione processuale, atteso che: (i) né l'art. 68 CCII né altre norme sanzionano con l'inammissibilità la domanda di ristrutturazione dei debiti del



consumatore non depositata telematicamente dall'OCC né prevedono al riguardo altre sanzioni processuali; (ii) il consumatore sovraindebitato può presentare il ricorso sia personalmente (la previsione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 68 comma 1 elimina i dubbi che erano sorti in merito nel vigore della precedente disciplina) sia con l'assistenza di un legale e in tal caso non si vede per quale ragione non possa essere quest'ultimo a provvedere al deposito del ricorso; (iii) è ragionevole ritenere invece che debba essere l'OCC a inoltrare telematicamente il ricorso quando il sovraindebitato non si avvale dell'assistenza di un difensore ed in questo caso dovrà sottoscrivere il ricorso e allegare copia di un suo documento di riconoscimento (v. Tribunale Bologna 27.09.2022); ritenuta la competenza di questo Tribunale, in quanto entrambi i ricorrenti risiedono in Roma;

rilevato che i ricorrenti, coniugi tra loro conviventi, rivestono entrambi la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) CCII, essendo persone fisiche che prestano attività di lavoro dipendente, che hanno contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale e sono gravati da debiti personali; ritenuto sulla scorta della documentazione prodotta dai ricorrenti che ricorra per entrambi la condizione di sovraindebitamento. Il Pennacchietti risulta infatti proprietario di un'autovettura FORD FIESTA immatricolata nel 2007 del valore stimato di Euro 1.000 e della quota di 2/36 di un terreno boschivo nel Viterbese del valore stimato di Euro 472 e titolare di un reddito di lavoro dipendente annuo di Euro 27.179 lordi (Euro 22.349 netti) ed è nel contempo gravato da debiti scaduti pari a complessivi Euro 134.220,53. La Addei dal canto suo è proprietaria di un'autovettura Suzuki immatricolata nel 2014 del valore stimato di Euro 5.000, è titolare di un reddito di lavoro dipendente annuo di Euro 12.967 lordi (Euro 11.730 netti) ed ha a suo carico debiti scaduti pari a complessivi Euro 64.391,90. Entrambi convivono con una figlia quattordicenne, affetta da artrite reumatoide giovanile pauciarticolare, per la quale è stato accertato dall'INPS sin dal gennaio 2015 uno stato di invalidità che garantisce alla giovane nei soli mesi scolastici (da



ottobre a giugno) un assegno di frequenza scolastica di Euro 289 mensili. I due coniugi necessitano della somma di Euro 2.189,75 al mese per il mantenimento del proprio nucleo familiare, ritenuta condivisibilmente congrua dall'OCC. Il sovraindebitamento ha inoltre per la massima parte origine comune, essendo i finanziamenti stati contratti per fronteggiare l'aumento del canone di locazione dell'immobile (dell'ATER) in cui i due coniugi vivono o per sostenere spese straordinarie familiari come quelle conseguenti alla nascita della figlia o per consolidare debiti preesistenti contratti sempre per esigenze della famiglia (acquisto di mobilio, interventi di manutenzione dell'immobile). La mancanza di un patrimonio effettivamente liquidabile e la percezione di modesti redditi di lavoro dipendente, buona parte dei quali devoluti alle primarie esigenze di sostentamento, rendono evidente l'incapacità di entrambi i ricorrenti di fare fronte alle (assai gravose) obbligazioni scadute;

ritenuto che, a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate, ai sensi dell'art. 66 comma 3 CCII b), le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente sono state tenute distinte, per cui l'attivo messo a disposizione da ognuno di loro sarà destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e dell'unico creditore all'altro ricorrente; rilevato che la proposta, come modificata e integrata, prevede: il pagamento integrale delle prededuzioni - compensi OCC pari a Euro 2.807,50, rimborso spese anticipate OCC pari a Euro 296,24, compenso advisor legale Euro 1.471,00, compenso advisor finanziario Euro 1.471,00, per un totale di Euro 6.045,74 - attingendo dalle somme messe a disposizione dai due ricorrenti in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno (Euro 415 mensili il Pennacchietti ed Euro 185 mensili la Addei); il pagamento integrale entro un anno dall'omologa dei debiti privilegiati (nei confronti di Agenzia delle Entrate, Comune di Roma, Regione Lazio), pari a Euro 916,50 per il Pennacchietti e ad Euro 496,44 per la Addei; il pagamento da parte del Pennacchietti a partire dal tredicesimo mese successivo



all'omologa e sino al sessantesimo mese dei debiti chirografari, divisi in due classi, la prima costituita da ATER, l'ente locatore dell'immobile ove convivono i due coniugi, con il quale il Pennacchietti intende proseguire il rapporto all'esaurimento del piano, il cui credito di Euro 70.122,75 verrà pagato nella misura del 25% del valore nominale, e la seconda costituita dagli intermediari finanziari, IFIS NPL SERVICING S.p.A., DINAMYCA RETAIL ed INTESA SANPAOLO S.p.A., creditori rispettivamente per Euro 45.318,22, Euro 10.126,00 ed Euro 7.700,00, con i quali il Pennacchietti non intende proseguire il rapporto una volta terminata l'esecuzione del piano; il pagamento da parte della Addei a partire dal tredicesimo mese successivo all'omologa sino al sessantesimo mese del creditore chirografario IFIS NPL Servicing, pagato nella misura del 22% del valore nominale del credito; i due ricorrenti per l'appunto metteranno a disposizione rispettivamente la somma mensile di Euro 415 il Pennacchietti e la somma mensile di Euro 185 la Addei (ad eccezione dell'undicesimo e tredicesimo mese, per i quali il Pennacchietti metterà a disposizione le quote rispettivamente di Euro 533,52 e di Euro 296,48 e la Addei metterà a disposizione le quote di Euro 325,16 e di Euro 44,84);

ritenuto che a seguito delle modifiche ed integrazioni, anche documentali, alla proposta e al piano siano stati superati i profili di inammissibilità evidenziati nei decreti del 18.11.2022 e del 24.1.2023, avendo l'attestatore fornito più precise indicazioni sulle cause dell'indebitamento e sulla diligenza impiegata dai ricorrenti nell'assunzione delle obbligazioni, essendo i creditori chirografari del Pennacchietti, trattati in misura differente, stati divisi in due classi ed essendo stato previsto grazie alla rimodulazione delle quote stipendiali destinate all'adempimento che il pagamento (integrale) dei creditori privilegiati si completerà entro l'anno successivo all'omologa;

rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione indicata nell'art. 67 comma 2 CCII;

rilevato che la relazione dell'OCC allegata al ricorso, successivamente integrata, è adeguatamente motivata in relazione ai



documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 68 comma 2 CCII;

rilevato che l'OCC ha dato notizia dell'avvenuto conferimento dell'incarico agli enti indicati nell'art. 68 comma 4 CCII;

rilevato che non sussistono le condizioni soggettive ostative di cui agli artt. 66 e 69 CCII;

ritenuto in via conclusiva che proposta e piano siano ammissibili;

rilevato che i ricorrenti hanno richiesto ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII che sia disposto fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul loro patrimonio e di acquisto di diritti di prelazione sullo stesso patrimonio da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;

ritenuto che dal contenuto della domanda e delle successive memorie integrative e dalla documentazione allegata non emergano elementi contrari all'accoglimento della richiesta;

PQM

visto l'art. 70 commi 1 e 4 CCII,

DISPONE che la domanda e le successive memorie integrative, contenenti la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti, unitamente alla relazione dell'OCC, alle due successive integrazioni ed al presente provvedimento siano pubblicati nell'apposita area web sul sito del Tribunale di Roma e che, a cura dell'OCC, ne sia data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori;

AVVERTE i creditori che:

- ricevuta la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della proposta e del piano, dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini delle successive comunicazioni e che, in mancanza, dette comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;
- nei venti giorni successivi alla comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta certificata dell'OCC indicato nella comunicazione;
- entro i dieci giorni successivi l'OCC, sentiti i debitori, riferirà al giudice e proporrà le modifiche al piano che ritiene



necessarie;

DISPONE il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti sino alla conclusione del presente procedimento e il divieto per i creditori aventi titolo e causa anteriori di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio dei ricorrenti.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Roma, 14.02.2023.

Il giudice

